



ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 184 DEL 31/08/2026

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DEL SENSO UNICO ALTERNATO, IN VIA VARALLINO, VIA DEL PIAGGIO, ST. VICINALE VULPIATE VECCHIA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Nuovo Codice della Strada», l'Ente proprietario della strada può adottare provvedimenti temporanei di disciplina della circolazione per esigenze connesse alla sicurezza e alla fluidità del traffico, alla tutela della pubblica incolumità e all'esecuzione di lavori interferenti con la sede stradale;

Vista l'autorizzazione all'occupazione con manomissione del suolo pubblico n. 111/2026, rilasciata dal Comando di Polizia Locale del Comune di Galliate in data 30 aprile 2026;

Richiamata l'Ordinanza Dirigenziale n. 179 del 21 agosto 2026, con la quale, al fine di consentire l'esecuzione delle lavorazioni, era stato istituito il senso unico alternato nei tratti progressivamente interessati dal cantiere;

Richiamata l'ulteriore richiesta pervenuta in data 27 agosto 2026 da parte dell'impresa esecutrice (omissis), relativa alla necessità di modificare temporaneamente la disciplina della circolazione in ragione delle concrete modalità di avanzamento del cantiere;

Preso atto che l'intervento consiste nella realizzazione di una nuova linea elettrica interrata in media tensione, mediante scavo tradizionale, posa di tubazioni e del relativo cavo, per uno sviluppo complessivo di circa km 5,20, con partenza dalla cabina di trasformazione MT/BT esistente in Via Varallino, nei pressi del civico n. 136, prosecuzione lungo Strada Vicinale Vulpiate Vecchia e Via del Piaggio, sino alla cabina di trasformazione MT/BT esistente in Via Dogana Vecchia, nei pressi del civico n. 8;

Preso atto che le lavorazioni risultano programmate sino al 30 novembre 2026;

Considerato che, durante le prime fasi di esecuzione dell'intervento, sono emerse difficoltà operative e interferenze con la normale circolazione veicolare tali da rendere, in corrispondenza del cantiere attivo, non sempre sufficiente la sola regolazione mediante senso unico alternato;

Rilevato che, in relazione alla ridotta larghezza della carreggiata, alle dimensioni degli scavi, alla presenza dei mezzi d'opera e alle esigenze di sicurezza del personale operante, durante determinate fasi delle lavorazioni risulta necessario procedere alla temporanea chiusura totale al transito del tratto direttamente interessato dal cantiere;

Considerato altresì che, al di fuori delle fasi che richiedono la chiusura totale e nelle ore di sospensione delle lavorazioni, la circolazione può essere mantenuta mediante senso unico alternato esclusivamente qualora la larghezza residua e le condizioni della sede stradale consentano il transito in piena sicurezza;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare e integrare la disciplina già prevista dall'Ordinanza Dirigenziale n. 179/2026, prevedendo:

durante l'effettiva operatività del cantiere, la possibilità di istituire il divieto temporaneo di transito su un tratto mobile di lunghezza non inferiore a circa 50 metri, o comunque commisurato all'effettiva estensione dell'area di lavoro e delle relative zone di sicurezza;

nei tratti e nelle fasi in cui la chiusura totale non risulti necessaria, il mantenimento della circolazione mediante senso unico alternato;

nelle ore di sospensione delle lavorazioni, il mantenimento del senso unico alternato esclusivamente nei tratti nei quali permanga un restringimento della carreggiata;

l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h in prossimità dei cantieri e dei restringimenti attivi;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 14, 20, 21, 37 e 38 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada», con particolare riferimento agli artt. da 30 a 43 in materia di segnalamento temporaneo;

Visto il D.M. 10 luglio 2002, recante il «Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo»;

Visto il Decreto interministeriale 22 gennaio 2019, relativo alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Decreto Sindacale n. 17/2025, relativo alla nomina dei Responsabili dei Settori del Comune di Galliate e all'attribuzione delle relative competenze gestionali;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza e sino a lunedì 30 novembre 2026, e comunque esclusivamente per il tempo necessario all'esecuzione delle lavorazioni, nei tratti progressivamente interessati dal cantiere lungo il percorso compreso tra Via Varallino, in prossimità del civico n. 136, Strada Vicinale Vulpiate Vecchia, Via del Piaggio e Via Dogana Vecchia, in prossimità del civico n. 8, l'adozione dei seguenti provvedimenti temporanei:

1. Durante le fasi di effettiva operatività del cantiere nelle quali non sia possibile mantenere la circolazione in condizioni di sicurezza, è istituito il **DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO VEICOLARE** per tutte le categorie di veicoli, su un tratto mobile di lunghezza non inferiore a circa 50 metri, o comunque di estensione adeguata alla configurazione del cantiere e alle necessarie zone di sicurezza, che seguirà progressivamente l'avanzamento delle lavorazioni.

La chiusura dovrà essere limitata esclusivamente al tratto effettivamente interessato dalle operazioni e non potrà essere estesa oltre quanto strettamente necessario per garantire la sicurezza del cantiere e degli utenti della strada.

Sono esclusi dal divieto, compatibilmente con le condizioni operative e di sicurezza:

- i mezzi impiegati nell'esecuzione dei lavori;
- i mezzi di soccorso e di emergenza;
- i veicoli delle Forze di polizia e dei servizi pubblici essenziali.

Ai residenti, ai frontisti, ai titolari delle attività agricole e agli aventi titolo dovrà essere consentito, per quanto tecnicamente possibile, l'accesso alle rispettive proprietà fino al limite dell'area materialmente interessata dal cantiere, secondo le indicazioni impartite dal personale addetto alla viabilità.

È vietato l'attraversamento veicolare dell'area materialmente occupata dallo scavo, dai mezzi o dalle attrezzature qualora ciò non possa avvenire in condizioni di piena sicurezza.

2. Nella medesima fascia oraria, nei tratti e nelle fasi operative nei quali non risulti necessaria la chiusura totale della strada, la circolazione dovrà essere mantenuta mediante **SENSO UNICO ALTERNATO** regolato mediante impianto semaforico temporaneo ovvero mediante movieri, in relazione alla lunghezza del restringimento, alle condizioni di visibilità, alla configurazione del cantiere e alle caratteristiche della circolazione.
3. Al termine delle lavorazioni giornaliere, **NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 07.00**, la normale circolazione dovrà essere integralmente ripristinata ogniquale volta le condizioni della sede stradale lo consentano in piena sicurezza.

Qualora, per esigenze tecniche, permangano restringimenti della carreggiata o occupazioni temporanee tali da non consentire il contemporaneo transito nei due sensi di marcia, nella fascia oraria compresa tra le ore 18.00 e le ore 07.00 è istituito il **SENSO UNICO ALTERNATO**, da regolare mediante impianto semaforico temporaneo adeguatamente programmato e mantenuto in perfetta efficienza.

L'eventuale mantenimento del senso unico alternato nelle ore notturne dovrà essere limitato esclusivamente ai tratti nei quali permanga un'effettiva interferenza del cantiere con la carreggiata.

4. È istituito il LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/H nei tratti interessati dal cantiere, dai restringimenti e dal senso unico alternato, nonché nelle relative zone di approccio per un'estensione adeguata alle caratteristiche della strada.

I provvedimenti sopra indicati dovranno seguire progressivamente l'avanzamento del cantiere e cessare immediatamente nei tratti nei quali siano state ripristinate le ordinarie e sicure condizioni di circolazione.

P R E S C R I V E

Alla ditta esecutrice (omissis) e al soggetto titolare dell'autorizzazione, ciascuno per quanto di propria competenza, è fatto obbligo di:

- organizzare le lavorazioni, come concordato con il personale tecnico comunale, iniziando dal tratto in prossimità di Via Dogana Vecchia n. 8 e procedendo successivamente verso Via del Piaggio e, da ultimo, verso Strada Vicinale Vulpiate Vecchia, al fine di limitare, per quanto tecnicamente possibile, le interferenze con l'utilizzo della viabilità da parte delle attività agricole presenti nella zona;
- organizzare il cantiere per tratti progressivi e di estensione contenuta, evitando di mantenere chiusi o regolamentati mediante senso unico alternato tratti non effettivamente interessati dalle lavorazioni;
- installare, mantenere in perfetta efficienza e rimuovere al cessare delle relative esigenze tutta la prescritta segnaletica temporanea, conformemente alle disposizioni del Codice della Strada, del relativo Regolamento, del D.M. 10 luglio 2002 e del Decreto interministeriale 22 gennaio 2019;
- predisporre con congruo anticipo, nei punti dai quali sia ancora possibile deviare la circolazione su itinerari alternativi, idonea segnaletica di preavviso della chiusura del tratto interessato, evitando che i veicoli raggiungano inutilmente le testate del cantiere;
- collocare alle testate del tratto interdetto idonee barriere regolamentari di chiusura, corredate dalla prescritta segnaletica di divieto di transito e dai dispositivi di visibilità previsti dalla normativa vigente;
- predisporre la segnaletica relativa a lavori in corso, restringimento della carreggiata, senso unico alternato, disciplina della precedenza e limite massimo di velocità di 30 km/h, secondo l'effettiva configurazione del singolo cantiere;
- in caso di chiusura totale, garantire la presenza di personale addetto alla viabilità in numero adeguato, e comunque, ove necessario, di almeno due movieri, da posizionare alle estremità del tratto interessato;
- durante il senso unico alternato, utilizzare movieri adeguatamente formati e muniti dei prescritti dispositivi di segnalazione ogniquale volta l'impianto semaforico non sia sufficiente o adeguato in relazione alle caratteristiche del tratto, alle intersezioni presenti, alla visibilità o alle condizioni operative;
- utilizzare, per l'effettiva interdizione delle testate del tratto chiuso, barriere, transenne o altri dispositivi regolamentari idonei a impedire l'accesso fortuito dei veicoli, potendo coni e delineatori essere impiegati esclusivamente quali dispositivi complementari di canalizzazione e delimitazione e non quale unico sistema di sbarramento della strada;
- rendere chiaramente visibili, sia di giorno sia in condizioni di scarsa visibilità, le testate e i margini del cantiere mediante i prescritti dispositivi rifrangenti e luminosi;
- mantenere costantemente in perfetta efficienza l'eventuale impianto semaforico temporaneo, verificandone il corretto funzionamento e la corretta programmazione in relazione ai tempi necessari per lo sgombero del tratto;
- garantire in ogni momento la sicurezza della circolazione pedonale e ciclabile, predisponendo, ove necessario, percorsi alternativi protetti e adeguatamente segnalati;
- garantire, compatibilmente con le esigenze tecniche e di sicurezza delle lavorazioni, l'accesso alle proprietà private, ai passi carrabili, ai fondi e alle attività agricole presenti lungo il percorso;
- informare preventivamente residenti, frontisti, titolari delle attività agricole e altri aventi titolo delle eventuali temporanee impossibilità di accesso alle rispettive proprietà;

- garantire, in caso di necessità, il tempestivo accesso dei mezzi di soccorso, di emergenza, delle Forze di polizia e dei servizi pubblici essenziali, predisponendo preventivamente le necessarie modalità operative;
- effettuare tutte le manovre dei mezzi d'opera interferenti con la sede stradale sotto il controllo di personale addetto;
- adottare tutte le misure necessarie affinché gli scavi, i materiali, le attrezzature e i mezzi d'opera non costituiscano pericolo per gli utenti della strada;
- adottare particolare cautela in presenza di scavi longitudinali, evitando che rimangano aperti o non adeguatamente protetti nelle ore di sospensione delle lavorazioni;
- prima della riapertura, anche parziale, della strada verificare che la larghezza residua, le condizioni del fondo, le protezioni degli scavi e la segnaletica consentano il transito in piena sicurezza;
- al termine di ogni giornata lavorativa provvedere a un'accurata pulizia della sede stradale, con rimozione di pietrisco, terra, fango, detriti e di ogni altro materiale di risulta;
- mantenere la pavimentazione provvisoriamente ripristinata in condizioni di sicurezza e intervenire immediatamente in caso di cedimenti, avvallamenti, buche o dislivelli;
- ripristinare la segnaletica orizzontale eventualmente rimossa, ricoperta o danneggiata a seguito delle lavorazioni;
- oscurare o rimuovere temporaneamente la segnaletica permanente eventualmente in contrasto con quella provvisoria e provvedere al suo completo ripristino al termine dell'intervento;
- qualora le lavorazioni terminino anticipatamente in un determinato tratto, provvedere all'immediata rimozione della segnaletica e delle limitazioni non più necessarie e al ripristino dell'ordinaria disciplina della circolazione;
- qualora si rendessero necessarie ulteriori modifiche alla disciplina della circolazione rispetto a quelle previste dalla presente ordinanza, darne tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale. È vietato apportare autonomamente modifiche alla viabilità non espressamente previste dal presente provvedimento;
- ultimare le operazioni nel rispetto del termine previsto dall'autorizzazione e, qualora si rendesse necessaria una proroga oltre il 30 novembre 2026, presentare preventivamente apposita richiesta agli uffici competenti.

Restano ferme, in capo al soggetto titolare dell'autorizzazione e alla ditta esecutrice, ciascuno per quanto di propria competenza, le responsabilità civili, penali e amministrative derivanti dall'esecuzione delle lavorazioni, dall'occupazione e dalla manomissione della sede stradale, dall'inosservanza delle prescrizioni impartite o dall'inadeguata installazione e manutenzione della segnaletica e dei dispositivi di sicurezza.

D I S P O N E

- che la presente ordinanza modifica e integra, per quanto con essa incompatibile, l'Ordinanza Dirigenziale n. 179 del 21 agosto 2026, che resta efficace per le disposizioni non espressamente modificate dal presente provvedimento;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Galliate;
- che i provvedimenti siano resi noti agli utenti della strada mediante la prescritta segnaletica temporanea, installata, mantenuta in perfetta efficienza e successivamente rimossa a cura e spese dei soggetti incaricati delle lavorazioni;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa al soggetto titolare dell'autorizzazione e alla ditta esecutrice, per gli adempimenti di rispettiva competenza;

A V V E R T E

È fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento.

Gli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della vigilanza sulla sua osservanza.

Salvo che il fatto costituisca più grave violazione, i trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni; in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, come modificato dall'art. 6, comma 4, del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 aprile 2026, n. 50.

Contro i provvedimenti concernenti l'apposizione della segnaletica stradale, è ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

IL COMANDANTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Angelo Falcone

Attestazione ex articolo 3 D.Lgs. 12.2.1993,n.39

Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Polizia Municipale – Responsabile del procedimento – Angelo Falcone

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Angelo Falcone in data 31/08/2026